



COMUNE DI URBINO
Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA
DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E PER LA
CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 13 Marzo 1989 e modificato
con deliberazioni n. 31 del 25 Marzo 1997,
n. 10 del 22 Gennaio 1999, n. 175 del 22 Dicembre 1999
e n. 21 del 28 Febbraio 2000

ART. 1 - Assunzione del servizio in economia.

Ai sensi delle vigenti disposizioni sulla gestione dei pubblici servizi, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in economia dal Comune che vi provvede a mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente dalla Amministrazione Comunale.

ART. 2 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidati all'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvederà, in via ordinaria, con personale dipendente appartenente alla categoria dei salariati e, solo in via eccezionale, con personale straordinario.

ART. 3 - Distribuzione dell'acqua.

La distribuzione dell'acqua potabile può avere luogo:

- a) - per mezzo di fontane pubbliche;
- b) - mediante utenze private.

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere attinta solo per usi domestici.

I recipienti per il trasporto, salvo particolari concessioni del Sindaco, non potranno avere una capienza complessiva superiore a 20 lt. Ogni infrazione al presente articolo indipendentemente dalle sanzioni previste dal codice penale, sarà passibile di una multa da L. 10.000 a L.100.000.

ART. 4 - Requisiti per la concessione.

Il Comune effettua, in linea di massima, la concessione dell'acqua potabile a coloro che hanno la proprietà, il dominio diretto ed utile dello stabile e agli inquilini.

I comproprietari di uno stesso fabbricato possono ottenere la concessione comune, restando solidamente obbligati al pagamento del rispettivo canone.

ART. 5 - Passaggio di proprietà e cambio di inquilini.

Il passaggio di proprietà, per qualsiasi titolo, ed il cambio di locazione non prosciogliono il concessionario dall'impegno assunto verso il Comune, salvo il diritto alla disdetta da esercitarsi nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Il nuovo proprietario e il nuovo inquilino, per subentrare nella concessione, devono presentare domanda al Comune nei modi ordinari ed addivenire quindi alla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 6 - Durata dell'utenza.

La durata dell'utenza è fatta a tempo indeterminato. La disdetta dovrà essere data dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al momento della disdetta verrà disposta la lettura del contatore e la contemporanea sospensione della fornitura. Qualsiasi utenza comporterà il pagamento

del canone dal 1° giorno successivo alla stipula del contratto. Uguale norma verrà eseguita per la cessazione.

ART. 7 - Quantitativi di acqua per ogni utenza.

Ogni utenza familiare ha diritto ad una quota annua a tariffa agevolata pari a 30 mc. a contratto a cui si aggiungono 25 mc. a persona componente il nucleo familiare. Detta utenza ha diritto di prenotare un quantitativo di acqua in mc. annuali a prezzo base secondo gli scaglioni sottoriportati:

60 - 90 - 108 - 120 - 135 - 150 - 162 - 180 - 195 - 210 - 240.

I quantitativi di acqua a tariffa agevolata e quelli eventualmente prenotati a tariffa base saranno fatturati anche se non consumati, rappresentando il quantitativo minimo impegnato.

L'eccedenza rispetto alla quantità prenotata, sarà fatturata a consumo applicando la tariffa prevista per i "consumi in eccedenza".

Nel caso di condomini con unico contatore, il quantitativo di acqua è rappresentato:

- per quanto riguarda il prezzo agevolato, dal prodotto del numero di appartamenti per la quantità prevista dal 1° comma del presente articolo;

- per quanto riguarda il prezzo base dalla somma della quantità prenotata, nei limiti del 2° comma, da ogni singolo appartamento.

Le agevolazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sono estese anche alle comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, a fini di lucro. In tali casi l'equiparazione ad unità/appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie in un anno.

Le utenze diverse nei confronti delle quali si applica la relativa tariffa base dovranno prenotare i quantitativi annuali confacenti alle proprie esigenze come sottoriportati:

1	=	12 mc.
2	=	48 mc.
3	=	64 mc.
4	=	96 mc.
5	=	192 mc.
6	=	384 mc.
7	=	768 mc.
8	=	1.536 mc.
9	=	3.072 mc.
10	=	6.144 mc.
11	=	12.000 mc.
12	=	18.000 mc.
13	=	36.000 mc.

Le utenze per consumi diversi (condomini e acqua calda condominiale) saranno regolate a tariffa BASE e si potranno prenotare quantitativi annuali che sono il risultato della differenza tra i tetti massimi possibili e i prenotati delle varie unità domestiche che compongono il condominio.

In ogni caso la prenotazione massima annuale consentita sarà riportata per difetto allo scaglione di consumi diversi più vicino.

Le utenze edili potranno prenotare i quantitativi annuali di acqua, nei confronti dei quali si applica la relativa tariffa base, come sottoriportati:

- mc 120
- mc 240
- mc 720
- mc 1.200
- mc 2.400

ART. 8. - Divieto di derivazione in favore di terzi.

E' rigorosamente proibito ad ogni utente di derivare o di concedere a sua volta l'acqua a chicchessia ed anche di estendere il servizio ad altri edifici di sua proprietà, anche se contigui, quando questi non siano specificati nella domanda e quindi non compresi nell'utenza.

ART. 9 - Misurazione dell'acqua - Contatori.

La fornitura verrà fatta esclusivamente a misura mediante contatore installato a cura e spese dell'utente.

Il contatore dovrà essere installato in luogo accessibile con facilità e comodo per la lettura.

Per i contatori già installati in luogo difficile per la lettura, è dovuta, dagli utenti, che non provvedono ai lavori richiesti entro 20 giorni dalla notifica di prescrizione, una indennità di lettura di L. 5000 all'anno.

Nelle nuove costruzioni i contatori dovranno essere installati secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico e comunque ai limiti delle proprietà private in apposita nicchia o pozzetto con eventuale scarico di fondo. L'Ufficio Tecnico effettuerà i dovuti controlli in relazione all'ubicazione prima della concessione del certificato di abitabilità dello stabile, che dietro domanda dell'interessato (con allegata la necessaria documentazione-planimetria) darà per iscritto le indicazioni sull'ubicazione del contatore e verificherà poi che il lavoro sia stato eseguito secondo le prescrizioni date.

ART. 10 - Manutenzione dei contatori - Rubinetti d'arresto.

Alla manutenzione ordinaria dei contatori provvede il Comune senza che nulla sia dovuto dagli utenti. Invece per la riparazioni straordinarie dovute a incuria, con particolare riguardo alle rotture provocate dal gelo, sono dovute l. 80.000 + I.V.A. 19% per ogni riparazione, da versarsi, pena la sospensione dell'utenza, prima dei lavori.

Dopo ogni contatore dovrà essere installato dall'utente entro 120 giorni dalla notifica della prescrizione un rubinetto d'arresto.

In sede di riparazioni straordinarie verranno prescritti i lavori da eseguire per la regolare conservazione del contatore con l'obbligo dell'utente di eseguirli entro 120 giorni, pena la sospensione dell'utenza.

ART. 11 - Rigetto di domanda per concessione acqua.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non accogliere nuove domande o di limitare la quantità richiesta se, a suo giudizio, le concessioni richieste presentassero inconvenienti.

Dei dinieghi dovrà dare atto la Giunta Municipale con deliberazione motivata da notificarsi agli interessati.

ART. 12 - Richiesta di verifica dei contatori.

L'utente può ottenere la verifica del contatore facendone richiesta scritta al Sindaco accompagnata dalla bolletta della Tesoreria Comunale comprovante il deposito di L. 10.000.

Nel caso che dalla verifica, l'apparecchio risultasse esatto ovvero con una tolleranza a danno dell'utente, non superiore al 10%, il deposito non verrà restituito e resterà a favore del Comune.

L'Amministrazione è sempre libera, in ogni tempo, di cambiare il contatore, senza che l'utente si possa opporre.

ART. 13 - Guasti e perdite.

In caso di guasti del contatore, non imputabili al concessionario, che non consentano di determinare la quantità d'acqua fornita, sarà applicata la tariffa relativa al minimo della concessione.

Le perdite che possono prodursi dopo il contatore sia nella rete sia attraverso i rubinetti verranno normalmente conteggiate ai fini della determinazione dei consumi.

ART. 14 - Domanda per ottenere la concessione - Stipula del contratto.

Chiunque desideri ottenere la concessione di acqua deve farne domanda al Sindaco, in carta resa legale, servendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio. A pena di nullità la domanda deve contenere l'indicazione esatta dello stabile, via, numero e piano.

Il Sindaco, deciso mediante ordinanza l'accoglimento della domanda, ne darà avviso all'interessato invitandolo a presentarsi entro 8 giorni presso la Segreteria Comunale per la stipula del contratto di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

Tutte le spese del contratto, da anticiparsi alla Segreteria restano a carico del richiedente.

ART. 14 - bis - Modifica del quantitativo di acqua prenotata. - Variazione del contratto.

Ogni utenza potrà ottenere la modifica del quantitativo di acqua prenotata, nei limiti stabiliti dall'art.7, inoltrando domanda al Sindaco in carta resa legale e servendosi dell'apposito modulo predisposto dall'ufficio. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la variazione”.

ART. 15 - Eventuali nuovi lavori per effettuare concessioni.

Qualora per concedere la presa d'acqua sia necessario il prolungamento della condotta principale, l'Amministrazione Comunale può subordinare l'esecuzione dei lavori necessari alla erogazione di un contributo da parte degli interessati.

In ogni caso la concessione sarà subordinata all'approvazione della spesa, tenuto conto sia del suo importo, sia dell'importanza delle vie e dell'eventualità che il prolungamento possa servire per altri utenti.

ART. 16 - Costruzione delle linee dalla rete al contatore.

Tutte le opere per la diramazione a partire dalla condotta principale fino al rubinetto dopo il contatore saranno eseguite dal Comune a spese dell'utente secondo le tariffe specificate nella tabella "B". Le relative opere murarie previste e imprevedute sono a completo carico dell'utente e saranno eseguite con le modalità stabilite dal Comune. Il pagamento del lavoro che il Comune eseguirà, verrà eseguito dall'utente anticipatamente presso la Tesoreria Comunale.

La diramazione avrà il diametro e lo spessore fissati dal Comune.

L'utente dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché in caso di rottura non abbiano a verificarsi danni per allagamento di nessun genere. Tali danni non potranno in nessun caso essere imputati al Comune.

Ultimati i lavori di costruzione della rete, questa, al limite della proprietà privata o condominiale, passerà di proprietà comunale e al Comune resterà la manutenzione della tubazione fino al muro perimetrale. In particolare si precisa che, se la condotta attraversa aree private, i lavori di scavo o conseguenti a rotture della condotta stessa per poter eseguire la manutenzione del tubo ed il conseguente ripristino, sono a completo carico dell'utente che rimane anche responsabile per i danni provocati da infiltrazioni, allagamenti, etc., che in nessun caso potranno essere imputati al Comune. All'origine di ogni diramazione dovrà essere collocata una saracinesca o rubinetto d'arresto con chiusino in ghisa.

La spesa da imputare al concessionario per tali opere è specificata nella tabella Allegato "B".

ART. 17 - Condutture private.

Tutte le condutture entro il muro perimetrale dello stabile anche prima del contatore saranno costruite e mantenute a cura e spese degli utenti, rimanendovi il Comune del tutto estraneo anche per tutti gli eventuali danni che ne possano derivare, ma dovranno essere costruite secondo le prescrizioni che verranno imposte dal Comune e soddisfare tutte le norme dell'igiene pubblica.

Tutti i lavori da eseguire sulle condutture, prima del contatore, dovranno essere autorizzate e controllate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

E' vietato mettere in comunicazione le condutture dell'acqua con canne di latrine, altri scoli, impianti o servizi. L'utente è tenuto a preservare dal gelo le tubature ed il contatore: resta quindi responsabile dei danni conseguenti la inosservanza di tali norme.

L'utenza potrà essere sempre sospesa quando non sarà assicurato lo scolo delle acque di rifiuto nelle pubbliche fogne stradali.

ART. 18 - Prezzo dell'acqua - Eventuali variazioni.

L'acqua è concessa nei modi stabiliti dal presente Regolamento ai prezzi della Tabella Allegato "A" oltre al nolo contatore.

I prezzi di tariffa, il nolo dei contatori potranno essere variati con deliberazione della Giunta, quando ciò sia richiesto dai maggiori costi di gestione e da altre cause, senza bisogno di preventivo avviso, bastando all'uopo quello affisso al pubblico.

ART. 19 - Tariffa. Concessione speciale.

L'acqua potabile è concessa nei modi stabiliti dal presente Regolamento ed ai prezzi di cui alla tariffa Allegato "A". L'Amministrazione si riserva di deliberare volta per volta, con atto del Consiglio, utenze gratuite e a condizioni di particolare favore per uso di industrie e attività economiche di interesse pubblico.

Per ciascuna utenza gratuita dovrà essere fissato il consumo annuo.

ART. 20 - Concessioni provvisorie.

In caso di utenze provvisorie, il richiedente, oltre alla normale procedura prevista dal presente Regolamento, sarà tenuto a corrispondere in ogni caso la somma relativa al consumo minimo prenotato per un quadrimestre, pari a 30 mc. a tariffa BASE.

ART. 21- Pagamento del canone contrattuale.

Il canone fissato in contratto deve essere pagato dall'utente anche se il consumo effettivo nell'anno risultasse inferiore a quello del contratto ed anche se non vi fosse stato alcun consumo.

Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito entro e non oltre la data indicata nelle fatture medesime.

Per il pagamento, l'utente non ha diritto ad alcun avviso e la firma del contratto rende l'utente stesso consapevole dell'obbligo che assume.

ART. 22 - Mancati pagamenti.

In caso di ritardi nei pagamenti delle rate anzidette, alle rispettive scadenze, l'utente sarà soggetto agli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

Decorso un mese dalla scadenza, il Comune senza pregiudizio dell'azione legale, di pieno diritto sospende la concessione dell'acqua e chiude la derivazione senza alcun preavviso all'utente.

Nel contratto dovrà esplicitamente risultare questa condizione essenziale e con l'accettazione del contratto stesso l'utente resta diffidato al rispetto pieno dell'obbligo presente, base assoluta dell'uso della concessione.

ART. 23 - Conseguenza dei mancati pagamenti.

L'utente privato della concessione per morosità, non potrà essere ammesso al godimento del beneficio se non trascorso un mese dalla data di regolarizzazione della data del contratto. Il ripristino della concessione importa il pagamento del diritto fisso di L. 50.000. Dovrà altresì procedere alla stipulazione di un nuovo contratto adducendo una fideiussione di pieno gradimento del Comune.

ART. 24 - Disciplina dell'erogazione.

Nel caso di magra delle sorgenti o di qualsiasi altra causa di diminuzione di disponibilità di acqua, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, compresa la sospensione in tutto o in parte delle utenze, senza che per ciò possano essere vantati diritti o pretese di qualsiasi genere da parte degli utenti.

ART. 25 - Diritti degli utenti in caso di interruzione.

Solo nel caso d'interruzione oltre la durata consecutiva di 10 giorni, l'utente ha diritto ad abbuoni del canone, dal II° giorno in avanti, nella misura di 1/365° del canone per ogni giorno di interruzione.

ART. 26 - Integrità del sigillo- Infrazioni - Ammende.

L'utente è responsabile dell'integrità del sigillo apposto ad ogni contatore e di qualunque alterazione al condotto portante dell'acqua.

Ogni infrazione lo renderà passibile di una ammenda di L. 50.000 indipendentemente dal provvedimento di revoca della concessione che potrà essere determinato dal Sindaco senza che l'utente possa vantare diritti di sorta ad indennizzi, salvo in ogni caso l'esperimento di azione penale se il fatto costituisce anche illecito penale.

ART. 27 - Divieto dell'uso dell'acqua per innaffiare orti o giardini.

L'utente non potrà impiegare l'acqua ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto. E' quindi assolutamente vietato adoperare l'acqua potabile, in qualsiasi periodo dell'anno, per innaffiare orti o giardini.

Qualora l'utente contravvenga a tale divieto:

- a) - la prima volta incorrerà nella penale di L. 50.000 oltre al pagamento del doppio del canone contrattuale per l'anno in corso e all'applicazione del doppio della tariffa per il maggior consumo che verrà riscontrato alla fine dell'anno.
- b) - la seconda volta in una penale di L. 100.000 oltre all'aumento a tre volte della rata del canone della tariffa dell'eccedenza.
- c) - la terza volta, oltre all'applicazione della penale di cui alla lettera precedente verrà immediatamente sospesa la concessione per quel periodo che crederà fissare la Giunta, ma in ogni caso non eccedente ai sei mesi. Durante questo periodo l'utente dovrà sempre pagare il canone contrattuale.

ART. 28 - Precauzione all'atto della cessazione della concessione.

Cessato in qualsiasi modo l'uso dell'acqua, il Comune conserverà sempre il diritto di fare ispezionare le condutture, per assicurarsi che l'acqua non fluisca abusivamente ed in ogni caso ha diritto di tagliare il condotto al punto presa.

ART. 29 - Concessione per bocche antincendio.

Il Comune concede pure l'uso dell'acqua per bocche antincendio. Per la domanda, la spesa, la sorveglianza, ecc., va applicato quanto è disposto dagli articoli precedenti.

Le bocche antincendio saranno chiuse con suggello speciale che potrà essere tolto dal concessionario solo in caso d'incendio.

Quando se ne sarà fatto uso il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Comune.

Il prezzo di concessione per le bocche antincendio di uno stabile o capannone è fissato in L. 20.000 annue per ogni bocca antincendio.

ART. 30 - Responsabilità dell'utente.

L'utente è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti e dei suoi familiari.

L'utente è altresì responsabile verso i terzi di ogni danno al quale possa dar luogo la collocazione e l'esercizio della sua diramazione dell'entrata nella proprietà privata.

Art. 31 - Revisione delle concessioni speciali gratuite.

Tutte le concessioni speciali, comprese quelle gratuite, dovranno essere rivedute entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, onde essere poste in relazione alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.

ART. 32 - Lettura dei contatori.

La lettura dei contatori avverrà annualmente da parte di addetto comunale o di ditta convenzionata all'uopo preposta.

Nella lettura si terrà conto del consumo in metri cubi trascurando qualsiasi frazione.

Per le case provvisoriamente chiuse, per qualsiasi causa, l'addetto alla lettura lascerà un avviso contenente l'invito a dare corso alla lettura diretta e a consegnare i dati all'Ufficio Acquedotto.

ART. 33 - Fatturazione.

Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente sulla base di fatture emesse dal Comune, tali fatture avranno cadenza quadrimestrale ; verranno emesse tre fatture in acconto nei mesi di aprile, agosto e dicembre ed una fattura a conguaglio annuale nel mese di aprile dell'anno successivo in coincidenza con la fatturazione del prenotato relativo al primo quadrimestre dell'anno successivo.

Nelle fatture in acconto l'utente pagherà l'importo corrispondente ad un terzo del prenotato e alle relative imposte per fogna e depurazione, la fattura a conguaglio restituirà quanto percepito e non dovuto per minor consumo e fatturerà eventuali eccedenze per super consumi.

La fatturazione terrà conto, inoltre, di quanto segue:

- a) - il corrispettivo relativo alla quantità indicata nell'art. 7, oltre al nolo contatore;
- b) - l'indennità per difficoltosa lettura di cui all'art. 9.
- c) - spese di spedizione.

ART. 34 - Casi non previsti dal Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale caso per caso. Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

ART. 35 - Contestazione, Infrazioni, Ricorsi.

Le infrazioni che trovano disciplina nel presente Regolamento verranno contestate agli utenti dal Sindaco, mediante lettera raccomandata.

Avverso la contestazione gli utenti potranno ricorrere alla Giunta Municipale che decide in via definitiva entro e non oltre 30 giorni.

Il ricorso alla Giunta Municipale non è sospensivo.

ART. 36 - Entrata in vigore del Regolamento e delle Tariffe.

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà divenuto esecutivo ai sensi di legge, mentre le nuove tariffe decorreranno, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 37 - Disposizioni finali e transitorie.

Con le norme riportate nel presente Regolamento, la cui entrata in vigore sarà resa nota al pubblico con apposito avviso, s'intendono abrogate quelle finora vigenti.

I contratti per le nuove concessioni e quelli scaduti saranno rogati e rinnovati in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento.

I contratti a termine, esistenti alla data di entrata in vigore di cui sopra, avranno valore fino alla loro scadenza.

I concessionari che hanno contratti non ancora scaduti, dovranno presentarsi all'Ufficio Comunale entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti nuove norme per dichiarare che hanno preso visione delle norme stesse e che intendono sottostarvi. In mancanza di tale dichiarazione, si intenderà che gli interessati accettano tacitamente il nuovo Regolamento.

Tabella "A" - TARIFFA

Nolo contatore

Tariffa fissata con provvedimento CIP n. 45/1974

Per impegni minimi contrattuali	Fino a	100 mc/mese	annue L.	5.400
Per impegni minimi contrattuali	da 101 a	500 mc/mese	annue L.	9.000
Per impegni minimi contrattuali	da 501 a	1.500 mc/mese	annue L.	24.000
Per impegni minimi contrattuali	Oltre	1.500 mc/mese	annue L.	48.000

1. Utenze Familiari

1.A	30 mc per ogni contratto ai quali si aggiungono 25 mc per ogni componente il nucleo familiare residente, all'anno per singolo appartamento a tariffa agevolata	al mc L.	800
1.B	Dai mc come calcolati al precedente punto 1.A ai mc prenotati a tariffa base	al mc L.	1.430
1.C	Consumi in eccedenza al prenotato	al mc L.	3.300

2. Consumi diversi

2.A	Alberghi, pensioni, ristoranti e attività produttive in genere.	al mc L..	1.500
2.B	Condomini (impianti di riscaldamento, utenze per vari usi).	al mc L.	1.500
2.C	Consumi in eccedenza al prenotato	al mc L.	3.300

3. Consumi Edili

3.A	Cantieri	al mc L.	2.500
3.B	Consumi in eccedenza al prenotato	al mc L..	3.300

4. Coltivatori diretti

4.A	30 mc per ogni contratto ai quali si aggiungono 25 mc per ogni componente il nucleo familiare residente, all'anno per singolo appartamento a tariffa agevolata	al mc L..	800
4.B	Dai mc come calcolati al precedente punto 1.A ai mc prenotati a tariffa base	al mc L.	1.430
4.C	Consumi in eccedenza al prenotato	al mc L.	1.650

5. Trasporto acqua con autobotte

5.A	Residenti coltivatori diretti	Autobotte L.	20.000
5.B	Residenti nel luogo di travaso dell'acqua	Autobotte L.	40.000
5.C	Non residenti	Autobotte L.	60.000

NOTA: Il quantitativo prenotato indicato nei punti 1.B e 4.B, deve essere richiesto dall'utente secondo le modalità di cui all'art. 7.

I consumi in eccedenza a quelli prenotati saranno fatturati a consumo, con la tariffa prevista ai punti 1.C e 4.C.

Per quanto riguarda i consumi vari-diversi si rimanda a quanto stabilito meglio negli ultimi 2 commi dell'art. 7 del Regolamento.

Tabella allegato "B"

I prezzi per la fornitura e posa in opera delle diramazioni, esclusi gli scarichi e tutte le altre opere non idrauliche, a partire dalla condotta principale fino a dopo il contatore sono:

1) linea da mt. 0,00 a 5,00

a) per i fabbricati costituiti da un solo appartamento L. 80.000

b) per i fabbricati costituiti da più appartamenti L. 30.000

per ogni appartamento oltre il primo

2) linea oltre mt. 5,00

valgono le tariffe sopra menzionate con l'aggiunta di L. 6.000 ogni metro oltre i 5,00 sopra stabiliti.

I negozi, laboratori, ecc., nei quali è richiesto per regolamento o disposizione particolare la presenza di acqua potabile, o anche se non richiesto vengono installati rubinetti o prese d'acqua, sono considerati come singoli appartamenti e, per ciascuno, verrà applicata la tariffa di cui ai n. 1 e 2 anche se la destinazione avviene a seguito di trasformazione di locali in precedenza considerati accessori (cantine, autorimesse, ecc.)”;